



## ORDINANZA N. 200/OS..... DEL 24/10/2025

**OGGETTO:** Divieto di collocazione su suolo pubblico di rastrelliere, espositori o strutture similari per la vendita di prodotti non alimentari su Corso Vittorio Emanuele e Via Maqueda per esercizi di vicinato.

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO che:**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 244 del 28/07/2021 e ss.mm.ii. (D.C.C. 97/2023, 144/2023 e 4/2025) è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria (legge 160/2019, art. 1, commi 816 – 836 e 846 – 847) approvato;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 548/2022 è stato approvato il Regolamento Dehors;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2023 è stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale che integra il Regolamento Tipo Edilizio Unico 2022 (Decreto Presidenziale n.531 del 20/05/2022 - *Approvazione del Regolamento tipo edilizio unico G.U.R.S. 3 giugno 2022, n. 26*);
- i suddetti Regolamenti disciplinano l'occupazione di suolo pubblico nel territorio comunale secondo i principi stabiliti dalle L.R. n. 28/1999 e successive modifiche, nonché dal D.Lgs. 228/2001;
- l'occupazione del suolo pubblico è modificabile o revocabile per ragioni di pubblico interesse ai sensi del Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 244 del 28/07/2021 e successive modifiche e integrazioni;

**CONSIDERATO che:**

- Corso Vittorio Emanuele e Via Maqueda costituiscono assi storici di primaria importanza sotto il profilo monumentale, culturale e turistico;
- la massiccia presenza di turisti richiede elevati standard di decoro urbano e fruibilità pedonale;
- la collocazione di rastrelliere, espositori o strutture simili per la vendita di prodotti non alimentari determina pregiudizio al decoro, intralcio alla circolazione pedonale e potenziale nocimento alla valorizzazione dell'immagine della città, specialmente nel percorso Arabo-Normano riconosciuto dall'UNESCO quale "*patrimonio mondiale dell'umanità*"

**CONSIDERATO inoltre che:**

- il rispetto del decoro urbano rappresenta un valore fondamentale per l'immagine della città e per la salvaguardia del patrimonio storico-artistico, soprattutto nei tratti urbani maggiormente caratterizzati dalla presenza di beni monumentali di rilevanza internazionale;
- la presenza di strutture precarie ed elementi estranei al contesto architettonico compromette la percezione estetica e culturale dei luoghi, alterando la leggibilità dei fronti edilizi e riducendo la fruibilità degli spazi pubblici;
- la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, anche attraverso misure che ne preservino la dignità e la visibilità, costituisce obbligo imprescindibile dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), nonché delle direttive UNESCO per i siti dichiarati Patrimonio Mondiale;
- la salvaguardia dei percorsi monumentali, quali Corso Vittorio Emanuele e Via Maqueda, deve armonizzarsi con un modello di sviluppo economico sostenibile, che privilegi forme di commercio rispettose del contesto urbano e del turismo culturale;
- la Polizia Municipale ha riscontrato numerose difformità e abusivismo rispetto all'occupazione di suolo pubblico in argomento

**ATTESO CHE:**

- sussistono motivi di pubblico interesse, di ordine e sicurezza urbana, di salvaguardia del patrimonio artistico e monumentale tali da giustificare l'adozione di  specifiche  limitazioni;

## **VISTI**

- l'art. 69 della L.R. 16/1963;
- il D.Lgs. 114/1998;
  
- la L.R. 28/99;
- il D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, in particolare le ordinanze sono adottate *“in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”*

**VISTO** l'art.69 della L.R. n. 16 del 15.03.1963, recante il regime legale dei provvedimenti contingibili e urgenti che adotta il Sindaco quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica;

**DATO ATTO** che secondo la giurisprudenza e la dottrina dominanti il potere di ordinanza attribuito al Sindaco dalla menzionata disposizione di cui all'art.69 della L.R. n. 16 del 15.03.1963 quando occorre fronteggiare situazioni di urgente necessità si concreta in un provvedimento per il quale il legislatore si limita a stabilire in generale i presupposti di necessità e di urgenza, rimettendo all'autorità competente la libertà di individuare in concreto quale contenuto debba assumere l'ordinanza per conseguire l'obiettivo di fronteggiare la situazione di urgente necessità;

**DATO ATTO**, ancora, che nella categoria delle ordinanze di necessità ed urgenza rientrano quelle emanate dal Sindaco in base al potere extra ordinem conferitogli dall'Ordinamento a tutela della pubblica incolumità, e che tale potere, espressione di un'elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse, può in tale direzione essere esercitato anche in deroga a disposizioni di legge o regolamentari;

Conclusa l'attività istruttoria tecnica, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/2019, tutto quanto sopra si rappresenta affinché il Sindaco, valuti l'adozione di un'Ordinanza destinata all'attuazione delle misure proposte

**RITENUTO** che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui *ut supra*;

**PROPONE**

l'adozione del presente provvedimento

**Il Capo Area**

Dott.ssa Rosa Vicari

L'Assessore alle Attività Produttive ed Economiche condivide la superiore proposta.

**L'Assessore**

Dott. Giuliano Forzinetti

**IL SINDACO**

Vista la superiore relazione istruttoria;

Ritenuto necessario intervenire con ordinanza ai fini dell'adozione delle misure di sicurezza, di decoro urbano e di salvaguardia del patrimonio artistico monumentale richieste

**ORDINA**

- È fatto **divieto assoluto**, lungo **Corso Vittorio Emanuele** e **Via Maqueda**, di collocare **rastrelliere, espositori, cavalletti o strutture similari** destinate alla vendita di prodotti non alimentari da parte degli esercizi di vicinato.
- Il divieto opera indipendentemente dal titolo autorizzatorio eventualmente richiesto o posseduto.
- Le concessioni in essere relative agli esercizi di vicinato non alimentari scadranno il 31 dicembre 2025 a prescindere dalla loro naturale scadenza.

- Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di commercio e di occupazione di suolo pubblico relative alle attività di somministrazione, nonché le prescrizioni relative al decoro urbano.

## **DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Palermo.

Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, che alla violazione delle disposizioni della presente Ordinanza sia applicata, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 per ogni violazione accertata ai sensi di quanto normato dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

La notifica del presente provvedimento (che non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale), per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Palermo, alla Questura di Palermo, il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Palermo, al Comando della Polizia Municipale di Palermo.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

**IL SINDACO**

On. Prof. Roberto Lagalla